



UNIONE EUROPEA



Ministero dell'Economia e delle Finanze



Dipartimento per le Politiche di Sviluppo

## Informare e dare pubblicità all'utilizzo dei Fondi strutturali comunitari



GUIDA PRATICA



La presente pubblicazione, a cura del Dipartimento per le Politiche di Sviluppo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è cofinanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR).

I testi sono stati curati da Monica Bramucci e Oriana Blasi e il progetto grafico da Alessandro Arrigo dell'Ufficio per la Comunicazione e le relazioni esterne, diretto da Emanuela Poli.



Introduzione.....	2
Logo UE.....	4
Cartelloni.....	8
Targhe.....	9
Manifesti.....	10
Pubblicazioni e modulistica.....	11
Eventi.....	12
Mass Media.....	13
Regolamento (CE) n. 1159/2000.....	14

# INDICE

## Introduzione

A tal fine, il Regolamento impone adempimenti particolarmente stringenti (descritti di seguito) per quanto riguarda l'uso del logo dell'Unione europea e stabilisce principi per l'utilizzo dei molteplici canali e strumenti di comunicazione, quali la cartellonistica, le targhe commemorative, i manifesti, i materiali a stampa (pubblicazioni, brochure, newsletter, note informative), i mezzi multimediali (siti web, banche dati, prodotti audio-visivi), gli eventi (convegni, seminari, esposizioni), i rapporti con i media locali e nazionali.

L'Unione europea e gli Stati membri considerano la comunicazione un elemento strategico per il successo delle politiche di riequilibrio socio-economico fra i territori, essendo essa in grado di cogliere una duplice finalità:

- far comprendere all'opinione pubblica che Unione europea e Stati membri lavorano insieme per obiettivi comuni e concreti, indirizzando le risorse verso progetti di sviluppo e di benessere, con conseguente accrescimento della coesione economica e sociale, della stabilità e della pace;
- diffondere fra coloro che possono diventare utilizzatori dei Fondi (potenziali beneficiari) la conoscenza delle opportunità offerte e rendere trasparenti i meccanismi dei finanziamenti, con conseguente incremento sia dell'efficacia e dell'efficienza (in termini di massimo e miglior utilizzo delle risorse) sia della democrazia (in termini di pari opportunità offerte a tutti i potenziali beneficiari) della gestione e dell'erogazione dei Fondi.

Questa guida è rivolta a tutti coloro che sul territorio italiano realizzano interventi utilizzando il cofinanziamento dei Fondi strutturali europei. La guida elenca, sinteticamente e con il corredo di indicazioni pratiche, gli obblighi di informazione e pubblicità stabiliti dall'Unione europea in relazione alle attività cofinanziate dai Fondi strutturali, illustrando il corretto e completo adempimento degli stessi.

All'inizio dell'attuale periodo di programmazione, l'Unione europea ha impresso un'accelerazione alla comunicazione istituzionale con l'emanazione del Regolamento (CE) n. 1159/2000 (che si riporta integralmente in appendice), relativo alle azioni informative e pubblicitarie sugli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali. Il Regolamento fissa le modalità con le quali va evidenziata la partecipazione dell'Unione europea al finanziamento di opere, materiali o immateriali, realizzate negli Stati membri e sottolinea che le azioni di informazione e pubblicità devono essere sistematiche, semplici e mirate a presentare al pubblico un'immagine del ruolo dell'Unione che sia omogenea in tutto il suo ampio territorio.



Una buona comunicazione sui Fondi strutturali, seguendo l'evoluzione degli interventi dalla fase di erogazione dei finanziamenti sino a quella in cui le opere o i servizi diventano fruibili dai cittadini, permette al cittadino di esercitare un diritto fondamentale: controllare che i fondi pubblici, costituiti con i contributi da lui stesso versati, siano spesi correttamente e producano benefici per tutta la collettività. Visibilità, notorietà e trasparenza sono quindi indispensabili complementi di tutte le attività finalizzate allo sviluppo economico e sociale.

Fornire all'opinione pubblica "le prove delle cose fatte" con i contributi finanziari dell'Unione è un dovere di tutti coloro che sono coinvolti nell'utilizzo dei Fondi, dalle Autorità di Gestione, agli Organismi Intermedi sino ai beneficiari finali, ovvero i soggetti committenti azioni cofinanziate dai Fondi strutturali. E' quindi importante che si diffonda nel nostro Paese la cultura del rispetto degli obblighi di informazione, con particolare attenzione a quelle forme elementari di pubblicità obbligatoria, quali i cartelloni e le targhe esplicative, che, pur nella loro essenzialità, costituiscono un'efficace testimonianza della "presenza" dell'Unione europea sul nostro territorio.



UNIONE EUROPEA

### Logo dell'Unione europea

Il simbolo dell'Unione europea è costituito da una bandiera a sfondo blu sulla quale sono posizionate dodici stelle a cinque punte di colore giallo. Sotto la bandiera compare la dicitura "Unione Europea".

Il numero delle stelle non fa più riferimento al numero degli Stati membri e quindi non cambia rispetto ai mutamenti dei confini dell'Unione.

Il Regolamento (CE) n. 1159/2000 prevede l'utilizzo obbligatorio del logo comunitario nel caso dei cartelloni. Per le pubblicazioni cartacee il logo è obbligatorio quando compaia il logo della Repubblica italiana o quello della Regione. Laddove questi ultimi siano presenti, la bandiera UE dovrà situarsi al loro stesso livello.

E' opportuno, comunque, che tale logo compaia su tutti i prodotti relativi alle attività di informazione e pubblicità collegate alle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali.



### Caratteristiche dell'immagine geometrica del logo

La bandiera UE ha forma rettangolare. La base è lunga una volta e mezzo l'altezza. Le dodici stelle, situate a distanza uguale, formano un cerchio non apparente, il cui centro è il punto di intersezione delle diagonali del rettangolo. Il raggio di questo cerchio è uguale a un terzo dell'altezza del rettangolo.

Le stelle sono posizionate verticalmente, ovvero con una punta verso l'alto e due punte verso il basso che poggiano su una linea non apparente, parallela alla base della bandiera. Sono disposte come le ore sul quadrante di un orologio.



### Errori di riproduzione del logo

Gli errori più frequenti consistono nell'utilizzo a rovescio del logo o in un orientamento non corretto delle punte delle dodici stelle.

Vediamo tre esempi di uso scorretto.

Il logo è a rovescio e in tale posizione le stelle si presentano con due punte rivolte verso l'alto.



Le stelle non sono posizionate in verticale e le due punte in basso non poggiano su di un piano parallelo alla base della bandiera.



Le stelle sono posizionate in maniera scorretta all'interno del cerchio che descrivono: la loro posizione non riproduce quella delle ore sul quadrante di un orologio.



### I colori del logo

Per la riproduzione della bandiera dell'Unione europea si dovranno utilizzare sempre i colori ufficiali, rappresentati dai pantoni:

REFLEX BLUE *per la superficie del rettangolo*



C 2 YELLOW *per le stelle*



### Stampa in quadricromia

Nel caso in cui si utilizzi un processo di stampa in quadricromia si dovranno utilizzare i quattro colori secondo il seguente schema:

- 100% di "processo giallo" per ottenere il giallo delle stelle;
- 100% di "processo cyan" mescolato a 80% di "processo magenta" per ottenere il colore dello sfondo della bandiera.

### WEB e RGB

Nella *palette web*:

- il colore PANTONE REFLEX BLUE corrisponde al colore RGB 0/0/153 (colore html: 000099)
- il colore PANTONE YELLOW corrisponde al colore RGB 255/204/0 (colore html: FFCC00).



### Stampa in bianco e nero

Nel caso in cui l'unico colore disponibile sia il nero, esso andrà utilizzato per delimitare con una linea la bandiera e per colorare le stelle, che risalteranno sul fondo bianco.



### Stampa a un colore

Se l'unico colore a disposizione è il blu (Pantone Reflex Blue) può essere utilizzato quale sfondo per la bandiera lasciando in bianco le stelle.





### **Lo sfondo su cui posizionare il logo**

Il logo dell'Unione europea dovrebbe essere sempre riprodotto su fondo bianco. Fondi multicolori andrebbero evitati, specialmente nel caso in cui siano utilizzati colori che non si accordano con il blu.

### **Logo su sfondo colorato**

Qualora l'inserimento del logo su sfondo colorato sia inevitabile, bisognerà che la bandiera sia contornata da un bordo bianco dello spessore di circa 1/25 dell'altezza del rettangolo.



### **Cartelloni a sfondo blu**

Nel caso vengano utilizzati cartelloni a sfondo blu non è necessario delimitare la bandiera con un bordo.

### **Scaricare da Internet il logo dell'Unione europea**

Il logo dell'Unione è disponibile sul sito web della Commissione europea - Direzione Generale della Politica regionale:  
[http://europa.eu.int/comm/regional\\_policy/sources/graph/embleme\\_it.htm](http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/graph/embleme_it.htm)

## Cartelloni da disporre durante i lavori sul luogo di realizzazione di infrastrutture

Sono obbligatori per i progetti con un costo globale (finanziamento comunitario + finanziamento nazionale) superiore a 3 milioni di Euro, o a 500.000 Euro in caso di contributo SFOP.

I cartelloni devono essere di una grandezza appropriata alle dimensioni del cantiere di costruzione.

La sezione riservata alla menzione del contributo comunitario deve riportare il logo accompagnato dal testo:  
PROGETTO COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA

Inoltre:

- l'area occupata dal logo deve coprire il 25% dell'area totale del cartellone;
- le lettere utilizzate per la menzione del contributo finanziario dell'Unione europea devono avere la stessa grandezza delle lettere utilizzate per l'indicazione del soggetto responsabile nazionale, anche se il carattere può essere diverso;
- il Fondo di finanziamento direttamente interessato può essere citato (anche con la sola sigla FESR, FSE, FEOGA o SFOP).

I cartelloni andranno rimossi entro sei mesi dal termine dei lavori e sostituiti, ove possibile, con targhe permanenti.





### **Targhe commemorative permanenti**

Si tratta di targhe che segnalano la realizzazione di opere infrastrutturali. Il loro utilizzo è obbligatorio.

Sono da posizionare in luoghi accessibili al pubblico (stazioni ferroviarie, aeroporti, centri di formazione etc.) in sostituzione dei cartelli utilizzati durante il corso dei lavori.

Le targhe, la cui realizzazione è soggetta alle stesse prescrizioni dei cartelloni, dovranno recare il logo europeo accompagnato dalla menzione del cofinanziamento dell'Unione ed eventualmente del Fondo di finanziamento direttamente interessato.

Le targhe destinate alle imprese che abbiano realizzato, nell'ambito del progetto, investimenti fisici dovranno permanere per la sola durata di un anno.

## Manifesti

I manifesti devono pubblicizzare, in particolare, iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali nei seguenti settori:

- sviluppo delle risorse umane,
- formazione professionale e occupazione,
- investimenti nel campo delle imprese e dello sviluppo rurale.

Vengono esposti presso le sedi di qualsiasi organismo che realizzi azioni cofinanziate o che ne sia il beneficiario, quali le Camere di commercio, le Agenzie per lo sviluppo regionale, i centri di formazione, etc.

Devono riportare la menzione del cofinanziamento dei Fondi strutturali ed eventualmente del Fondo di finanziamento direttamente interessato.



# MANIFESTI



### **Pubblicazioni a mezzo stampa**

Brochure, opuscoli pieghevoli, bollettini informativi, inserzioni e supplementi riguardanti interventi cofinanziati dai Fondi strutturali devono riportare in copertina il logo dell'Unione e indicare eventualmente anche il Fondo di finanziamento direttamente interessato.

Al fine di soddisfare ulteriori esigenze informative dei cittadini, il Regolamento (CE) n. 1159/2000 richiede che vengano indicate le generalità del Responsabile dell'informazione e dell'Autorità di Gestione dell'intervento in questione.

### **Notifica della concessione di finanziamento**

Le note con cui l'autorità competente notifica ai beneficiari la concessione di un contributo finanziario devono riportare espressamente la menzione del cofinanziamento da parte dell'Unione.

Facoltativamente se ne potrà indicare anche l'ammontare o la percentuale rispetto al costo totale dell'azione.

### **Moduli e corrispondenza con i beneficiari dei Fondi strutturali**

I moduli e la corrispondenza predisposti dalle Autorità di Gestione o dagli Organismi Intermedi nel corso della realizzazione degli interventi (ad esempio, moduli di partecipazione a bandi di gara, o richieste di informazioni sugli aiuti) dovranno indicare il cofinanziamento comunitario.

I diplomi di attestazione di frequenza di corsi cofinanziati seguiranno le stesse prescrizioni, ovvero dovranno contenere la menzione della partecipazione comunitaria e riportare il logo dell'Unione qualora figuri quello nazionale.

### Mezzi multimediali

E' opportuno che i siti web che si occupano di Fondi strutturali menzionino nella home page il contributo dell'Unione europea ed eventualmente il Fondo di finanziamento direttamente interessato.

Devono, inoltre, essere dotati di un hyperlink ai siti della Commissione europea riguardanti i Fondi strutturali.

### Eventi

Gli organizzatori di manifestazioni informative (convegni, seminari, fiere, esposizioni, concorsi) dovranno obbligatoriamente rendere nota la partecipazione dell'Unione mediante la presenza di una bandiera europea nei locali in cui si svolgono gli eventi.

Tutto il materiale distribuito nell'ambito delle manifestazioni dovrà inoltre riportare il logo dell'Unione europea.





### **Mass media locali e nazionali**

Una buona comunicazione sugli interventi realizzati grazie al cofinanziamento comunitario non può prescindere dal rapporto con i mezzi di comunicazione di massa, sia locali sia nazionali. Comunicati stampa, conferenze stampa, acquisto di spazi pubblicitari sulla stampa o sulle emittenti radiofoniche, videoclip sono ottimi strumenti per raggiungere l'opinione pubblica.

I prodotti legati a queste attività dovranno recare la menzione del cofinanziamento europeo.

REGOLAMENTO (CE) N. 1159/2000 DELLA COMMISSIONE, 30 maggio 2000  
G.U.C.E. 31 maggio 2000 n. L 130

**Azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri  
sugli interventi dei Fondi strutturali.**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 53, paragrafo 2,

Considerando quanto segue:

1) L'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1260/1999 prevede azioni informative e pubblicitarie sugli interventi dei Fondi strutturali.

2) A norma dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 1260/1999, l'autorità di gestione incaricata dell'esecuzione di un intervento strutturale comunitario è responsabile del rispetto degli obblighi in materia di informazione e di pubblicità.

3) L'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999 precisa che l'autorità di gestione ha la responsabilità di garantire che l'intervento sia reso pubblico e in particolare di informare i potenziali beneficiari finali, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi per la promozione della parità tra uomini e donne e le organizzazioni non governative interessate alle possibilità offerte dall'intervento, nonché l'opinione pubblica sul ruolo svolto dalla Comunità in favore dell'intervento e ai risultati conseguiti da quest'ultimo.

4) Conformemente al paragrafo 3 del suddetto articolo, gli Stati membri consultano la Commissione e l'informano annualmente circa le iniziative assunte ai fini delle azioni informative e pubblicitarie.

5) In forza dell'articolo 18, paragrafo 3, e dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/1999, per ciascun programma operativo e per ciascun documento unico di programmazione, il complemento di programmazione comprende le misure che devono garantire l'informazione e la pubblicità dell'intervento conformemente all'articolo 46.

6) A norma dell'articolo 35, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 1260/1999, i comitati di sorveglianza esaminano e approvano i rapporti annuali e il rapporto finale di esecuzione degli interventi prima che siano trasmessi alla Commissione. A norma dell'articolo 37, paragrafo 2, dello stesso regolamento, detti rapporti forniscono indicazioni sulle misure di competenza dell'autorità di gestione e del comitato di sorveglianza intese e garantire la qualità e l'efficienza delle misure pubblicitarie sull'intervento in causa. Ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 4, i risultati delle valutazioni sono messi, su richiesta, a disposizione del pubblico, previo accordo del comitato di sorveglianza sulla valutazione intermedia prevista entro e non oltre il 31 dicembre 2003.

7) La decisione 94/342/CE della Commissione, del 31 maggio 1994, relativa ad azioni informative e pubblicitarie, a cura degli Stati membri, sugli interventi dei Fondi strutturali e dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) <sup>(2)</sup>, resta applicabile agli aiuti concessi a norma del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94 <sup>(4)</sup>, nonché a norma dei regolamenti adottati in applicazione di quest'ultimo.

8) Il comitato di cui all'articolo 147 del trattato, il comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale e il comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura sono stati consultati sul presente regolamento. Le misure previste dal presente regolamento sono





conformi al parere del comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni,

## HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Art. 1

Il dettaglio delle norme in materia d'informazione e di pubblicità sugli interventi dei Fondi strutturali a norma del regolamento (CE) n. 1260/1999 è definito nell'allegato del presente regolamento.

### Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2000.

*Per la Commissione  
MICHEL BARNIER  
Membro della Commissione*

#### NOTE:

- (1) G.U. 26 giugno 1999 n. L 161.
- (2) G.U. 18 giugno 1994 n. L 152.
- (3) G.U. 15 luglio 1988 n. L 185.
- (4) G.U. 24 dicembre 1994 n. L 337.

## ALLEGATO

### MODALITA' D'APPLICAZIONE IN MATERIA D'INFORMAZIONE E DI PUBBLICITA' SUGLI INTERVENTI DEI FONDI STRUTTURALI

#### 1. Disposizioni generali e campo d'applicazione

Le azioni informative e pubblicitarie sugli interventi dei Fondi strutturali mirano ad aumentare la notorietà e la trasparenza dell'azione dell'Unione europea e a dare in tutti gli Stati membri un'immagine omogenea degli interventi in causa. Tali azioni riguardano gli interventi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE), del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione "orientamento", oppure dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP).

Le azioni informative e pubblicitarie enunciate in appresso si riferiscono ai Quadri comunitari di sostegno (QCS), ai Programmi operativi, ai Documenti unici di programmazione (DOCUP) e ai Programmi di iniziativa comunitaria definiti dal regolamento (CE) n. 1260/1999.

La pubblicità in loco spetta alle autorità di gestione competenti per l'esecuzione di tali interventi. Essa viene effettuata di concerto con i servizi della Commissione, che vengono informati sulle misure adottate con questo fine.

Le autorità nazionali e regionali competenti adottano tutte le disposizioni amministrative necessarie per garantire l'applicazione effettiva delle presenti disposizioni e per cooperare con i servizi della Commissione.

## 2. Obiettivi e destinatari delle azioni informative e pubblicitarie

Le azioni informative e pubblicitarie hanno lo scopo di:

2.1. informare i potenziali beneficiari finali, nonché

- le autorità regionali e locali e le altre autorità pubbliche competenti,
- le organizzazioni professionali e gli ambienti economici,
- le parti economiche e sociali,
- le organizzazioni non governative, in particolare gli organismi per la promozione delle pari opportunità e quelli che operano per la tutela e il miglioramento dell'ambiente,
- gli operatori o i promotori dei progetti,

sulle possibilità offerte dagli interventi realizzati congiuntamente dall'Unione europea e dagli Stati membri, in modo da garantirne la trasparenza;

2.2. informare l'opinione pubblica sul ruolo svolto dall'Unione europea, in collaborazione con gli Stati membri, in favore dell'intervento sui risultati ottenuti da quest'ultimo.

## 3. Attuazione delle azioni informative e pubblicitarie

### 3.1. Modalità

#### 3.1.1. Preparazione delle misure

Le azioni informative e pubblicitarie sono presentate sotto forma di piano di azioni di comunicazione per ciascun Programma operativo e ciascun Documento unico di programmazione (DOCUP). Se necessario, i piani vengono presentati a livello del QCS. Della loro esecuzione è responsabile l'autorità di gestione designata.

Il piano delle azioni di comunicazione menziona in particolare:

- gli obiettivi delle azioni e il pubblico cui sono rivolte,
- i contenuti e la strategia delle azioni di comunicazione e informazione e indica le azioni da condurre nell'ambito degli obiettivi prioritari di ciascun Fondo,
- il bilancio di previsione,
- i servizi amministrativi o gli organismi competenti per la loro esecuzione,
- i criteri seguiti per la valutazione delle azioni realizzate.

Il piano delle azioni di comunicazione è inserito nel complemento di programmazione, conformemente all'art. 18, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/1999.

#### 3.1.2. Finanziamento

Gli importi stanziati per l'informazione e la pubblicità figurano nei piani di finanziamento dei Quadri comunitari di sostegno (QCS), dei DOCUP e dei Programmi operativi alla voce assistenza tecnica [stanziamenti necessari per l'elaborazione, il controllo e la valutazione degli interventi di cui all'art. 17, paragrafo 2, lettera e), all'art. 18, paragrafo 2, lettera b), e all'art. 19, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1260/1999].

#### 3.1.3. Designazione dei responsabili

Le autorità di gestione, dal canto loro, designano una o più persone responsabili dell'informazione e della pubblicità. Le autorità di gestione comunicano alla Commissione i nominativi.

#### 3.1.4. Resoconto

In occasione dell'incontro annuale previsto all'art. 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999, l'autorità di gestione informa la Commissione sull'attuazione del presente regolamento.

### 3.2. Contenuti e strategia delle azioni informative e pubblicitarie

Le misure da realizzare devono contribuire al raggiungimento degli obiettivi enunciati al punto 2, vale a dire:

- trasparenza nei confronti dei potenziali beneficiari finali,
- informazione dell'opinione pubblica.

3.2.1. Garantire la trasparenza nei confronti dei potenziali beneficiari finali e dei gruppi di cui al punto 2.1

3.2.1.1. L'autorità di gestione provvede in particolare:

- a pubblicare il contenuto dell'intervento stesso, indicando la partecipazione dei Fondi



strutturali, nonché a diffondere i documenti summenzionati e a metterli a disposizione degli interessati,

- ad informare in maniera esauriente sull'andamento degli interventi durante tutto il periodo di programmazione,
- ad attuare iniziative d'informazione sulla gestione, la sorveglianza e la valutazione degli interventi dei Fondi strutturali, eventualmente finanziate con gli stanziamenti per l'assistenza tecnica di ciascun intervento.

Le autorità di gestione si adoperano per presentare in modo omogeneo il materiale informativo e pubblicitario realizzato, a norma delle modalità previste per la realizzazione degli strumenti d'informazione e di pubblicità descritti al punto 6. E' pertanto opportuno utilizzare i seguenti messaggi per spiegare la missione di ciascun Fondo, ossia:

FSER: "contribuire a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite; contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nella comunità, partecipando allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo, nonché alla riconversione economica e sociale delle regioni"

FSE: "contribuire allo sviluppo dell'occupazione favorendo l'impiegabilità, lo spirito imprenditoriale, la capacità di adattamento, le pari opportunità, nonché investire nelle risorse umane"

FEAOG: "affermare il nesso polifunzionale tra agricoltura e territorio; potenziare e sostenere la competitività dell'agricoltura in quanto attività centrale delle zone rurali; garantire la diversificazione delle attività nelle zone rurali; agevolare la permanenza della popolazione nelle campagne; preservare e migliorare l'ambiente, il paesaggio e il patrimonio"

SFOP: "contribuire al conseguimento di equilibrio duraturo tra le risorse alleitiche e lo sfruttamento delle medesime; ammodernare le strutture alleitiche per garantire il futuro del settore; contribuire a mantenere dinamico e competitivo il settore della pesca e rivitalizzare le zone dipendenti dalla pesca; migliorare l'approvvigionamento del mercato comunitario dei prodotti della pesca".

3.2.1.2. L'autorità di gestione designata per l'attuazione di un intervento predispone un sistema appropriato per la divulgazione di informazioni destinate a garantire la trasparenza nei confronti dei vari partner e dei beneficiari potenziali, in particolare le PMI.

Tali informazioni devono indicare in modo chiaro le pratiche amministrative da espletare, i dispositivi per la gestione dei fascicoli, i criteri di selezione utilizzati nelle gare d'appalto e i criteri di valutazione degli interventi, nonché i nominativi dei referenti a livello nazionale, regionale e locale, ai quali ci si può rivolgere per ottenere spiegazioni sul funzionamento degli interventi e sui criteri di ammissibilità.

Per quanto riguarda le misure a favore dello sviluppo del potenziale endogeno, le sovvenzioni pubbliche destinate alle imprese e le sovvenzioni globali, l'informazione in questione dev'essere trasmessa segnatamente tramite gli organismi intermediari e le organizzazioni rappresentative delle imprese.

3.2.1.3. L'autorità di gestione predispone un sistema appropriato di divulgazione delle informazioni destinate ai potenziali beneficiari di un'azione di formazione, di occupazione ovvero di un'azione che rientra nel campo dello sviluppo delle risorse umane. A tal fine essa garantisce la cooperazione degli organismi competenti per la formazione professionale, degli organismi attivi nel settore dell'occupazione, delle imprese e associazioni d'impresе, dei centri didattici e delle organizzazioni non governative.

3.2.2. Informare l'opinione pubblica

3.2.2.1. Per meglio sensibilizzare l'opinione pubblica sul ruolo svolto dall'Unione europea in favore degli interventi e sui risultati conseguiti da questi ultimi, l'autorità di gestione designata informa nel modo più opportuno i mezzi di comunicazione di massa in merito agli interventi strutturali cofinanziati dall'Unione. Tali informazioni devono indicare obiettivamente la partecipazione dell'Unione europea e i messaggi devono

esplicitare le missioni dei vari Fondi, presentando le priorità specifiche degli interventi in questione, conformemente al punto 3.2.1.1.

L'avvio degli interventi - previa adozione da parte della Commissione - e le fasi salienti di realizzazione degli stessi sono oggetto di azioni informative dirette ai mezzi di comunicazione di massa a livello nazionale o regionale (stampa, radio, televisione), a seconda dei casi; a questo scopo si può ricorrere, tra l'altro, a comunicati stampa, inserti, supplementi nei giornali più idonei e visite di cantieri. Si potranno utilizzare anche altri mezzi d'informazione e di comunicazione, come ad esempio siti web, pubblicazioni su progetti riusciti e concorsi basati sulle migliori esperienze.

Nel caso di ricorso ad un'inserzione pubblicitaria, ad esempio sotto forma di comunicato stampa o annuncio pubblicitario, si dovrà indicare esattamente la partecipazione dell'Unione europea.

Occorre garantire una cooperazione appropriata con l'ufficio di rappresentanza della Commissione nello Stato membro interessato.

3.2.2.2. Le azioni informative e pubblicitarie rivolte al pubblico comprendono i seguenti elementi:

- ° per quanto concerne gli investimenti in infrastrutture il cui costo totale supera 500 000 EUR, in caso di operazioni cofinanziate dallo SFOP, e 3 milioni di EUR, in tutti gli altri casi:

- cartelloni fissi in loco,
- targhe esplicative permanenti per le infrastrutture accessibili al grande pubblico, da realizzare secondo le modalità di cui al punto 6;

- ° per quanto concerne le azioni cofinanziate in materia di formazione e di occupazione:

- far sapere ai beneficiari di tali azioni di formazione che stanno partecipando ad una iniziativa finanziata dall'Unione europea,
- sensibilizzare l'opinione pubblica sul ruolo svolto dall'Unione europea nel settore della formazione professionale, dell'occupazione e dello sviluppo delle risorse umane;

- ° per quanto concerne gli investimenti produttivi, le misure di sviluppo del potenziale endogeno e qualsiasi altra azione che goda del contributo finanziario della Comunità:

- attraverso i moduli descritti al punto 6, far sapere ai beneficiari che stanno partecipando ad un'azione finanziata dall'Unione europea.

#### 4. Lavori dei comitati di sorveglianza

4.1. I comitati di sorveglianza garantiscono un'informazione adeguata sui loro lavori. A tal fine essi informano, nella misura del possibile, i mezzi di comunicazione di massa sull'andamento degli interventi di cui sono responsabili. I contatti con la stampa avvengono sotto la responsabilità del presidente. I rappresentanti della Commissione partecipano ai contatti con la stampa.

Inoltre bisogna prevedere iniziative appropriate ogniqualvolta si svolgano importanti manifestazioni collegate alle riunioni dei comitati di sorveglianza, quali ad esempio incontri ad alto livello o inaugurazioni. La Commissione e i suoi uffici di rappresentanza vanno informati.

4.2. Il comitato di sorveglianza esamina la relazione annuale di esecuzione di cui all'art. 37 del regolamento (CE) n. 1260/1999. Tale relazione deve contenere un capitolo sulle azioni informative e pubblicitarie conformemente all'art. 35 dello stesso regolamento. L'autorità di gestione sottopone ai comitati di sorveglianza una comunicazione sulla qualità e l'efficienza delle azioni informative e pubblicitarie, corredata di prove fondate quali immagini fotografiche.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, a norma dell'art. 46 del regolamento (CE) n. 1260/1999, tutti gli elementi d'informazione di cui essa deve tener conto nella relazione annuale contemplata all'art. 45 del suddetto regolamento.

Queste informazioni devono consentire di valutare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento.



## 5. Partenariato e scambi di esperienze

Le autorità di gestione possono comunque adottare misure supplementari, in particolare iniziative che contribuiscano al buon andamento della politica perseguita nell'ambito dei Fondi strutturali. Esse informano la Commissione sulle iniziative adottate, affinché quest'ultima possa partecipare adeguatamente alla loro realizzazione.

Per agevolare l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, la Commissione fornisce il proprio sostegno tecnico a seconda delle necessità. Essa mette a disposizione delle autorità competenti, con spirito di compartecipazione e nell'interesse reciproco, l'esperienza e il materiale di cui dispone. Essa incoraggia gli scambi di esperienze sull'applicazione dell'art. 46 del regolamento (CE) n. 1260/1999 e organizza reti informali tra responsabili dell'informazione. A tal fine sarebbe auspicabile che ciascuno Stato membro designi un coordinatore per Fondo a livello nazionale.

## 6. Modalità di allestimento del materiale informativo e pubblicitario

Per garantire la visibilità delle realizzazioni cofinanziate da uno dei Fondi strutturali, l'autorità di gestione competente è responsabile dell'esecuzione delle azioni informative e pubblicitarie enunciate qui di seguito.

### 6.1. Cartelloni

Cartelloni fissi vengono installati nei luoghi in cui sono realizzati i progetti di investimenti infrastrutturali cofinanziati, i cui costi superano gli importi di cui al punto 3.2.2.2. Essi comprendono uno spazio riservato all'indicazione della partecipazione dell'Unione europea. Le dimensioni dei cartelloni devono essere commisurate all'importanza della realizzazione.

Sui cartelloni lo spazio riservato alla partecipazione comunitaria deve rispettare i seguenti criteri:

- occupare almeno il 25 % della superficie totale del cartellone,
- recare l'emblema europeo normalizzato e il testo sotto riportato, disposti come segue:



- l'emblema dev'essere raffigurato secondo le norme vigenti,
- i caratteri utilizzati per indicare la partecipazione finanziaria dell'Unione europea devono avere le stesse dimensioni di quelli utilizzati per l'annuncio nazionale, ma possono presentare una veste tipografica diversa,
- il Fondo interessato può essere menzionato.

Se le autorità competenti rinunciano a installare un cartellone per far conoscere il loro intervento nel finanziamento di un progetto, il contributo dell'Unione europea dovrà essere pubblicizzato con un apposito cartellone. In tal caso, le disposizioni di cui sopra si applicano per analogia.

I cartelloni vengono rimossi entro e non oltre sei mesi dopo la fine dei lavori e sostituiti da targhe commemorative secondo le indicazioni di cui al punto 6.2.

### 6.2. Targhe esplicative

Targhe esplicative permanenti vengono apposte per le realizzazioni cofinanziate dai Fondi strutturali che siano accessibili al grande pubblico (centri di congressi, aeroporti, stazioni, ecc.). Oltre all'emblema europeo, esse devono recare un testo che menzioni il cofinanziamento dell'Unione europea ed eventualmente del Fondo interessato.

Nel caso d'investimenti materiali nelle imprese, le targhe esplicative vengono rimosse dopo un anno.

Se un'autorità competente o un beneficiario finale decide di sistemare cartelloni o targhe esplicative oppure di preparare pubblicazioni o qualsiasi altra azione informativa

per progetti il cui costo totale è inferiore a 500000 EUR, in caso di operazioni cofinanziate dallo SFOP, e a 3 milioni di EUR, in tutti gli altri casi, la partecipazione comunitaria deve comunque essere indicata.

### 6.3. *Manifesti*

Per informare i beneficiari e informare l'opinione pubblica sul ruolo svolto dall'Unione europea nei settori dello sviluppo delle risorse umane, della formazione professionale e dell'occupazione, degli investimenti produttivi e dello sviluppo rurale, le autorità di gestione dispongono l'affissione di manifesti facenti riferimento al contributo dell'Unione europea e, eventualmente, del Fondo interessato, presso qualunque organismo che realizzi azioni finanziate dai Fondi strutturali o che ne sia il beneficiario (uffici di collocamento, centri di formazione professionale, camere di commercio, industria e agricoltura, agenzie per lo sviluppo regionale, ecc.).

### 6.4. *Notifica ai beneficiari*

Nella notifica della concessione di contributi ai beneficiari da parte delle autorità competenti è indicato il cofinanziamento da parte dell'Unione europea ed eventualmente l'importo o la percentuale del contributo proveniente dallo strumento comunitario interessato.

### 6.5. *Materiale d'informazione e di comunicazione*

6.5.1. Le pubblicazioni (opuscoli, pieghevoli, bollettini informativi) concernenti gli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali devono mettere in evidenza sulla copertina un'indicazione della partecipazione dell'Unione europea ed eventualmente del Fondo interessato, nonché l'emblema europeo qualora vi figurino l'emblema nazionale o regionale.

Le pubblicazioni contengono le generalità dell'organismo responsabile dell'informazione e dell'autorità di gestione designata per l'esecuzione dell'intervento in questione.

6.5.2. I criteri sopra enunciati si applicano, per analogia, anche al materiale comunicato per via elettronica (sito web, banca di dati ad uso dei potenziali beneficiari) e al materiale audiovisivo. In sede di elaborazione del piano per azioni di comunicazione è utile fare ricorso alle nuove tecnologie, che consentono una diffusione rapida ed efficace delle informazioni, ma anche instaurare un dialogo con un vasto pubblico.

Nei siti web sui Fondi strutturali sarebbe opportuno:

- menzionare il contributo dell'Unione europea ed eventualmente del Fondo interessato quanto meno sulla pagina iniziale ("home page"),
- creare un hyperlink verso gli altri siti web della Commissione dedicati ai vari Fondi strutturali.

### 6.6. *Manifestazioni informative*

Per l'organizzazione di manifestazioni informative (conferenze, seminari, fiere, esposizioni, concorsi) connesse all'attuazione degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali, si fa obbligo agli organizzatori di far menzione della partecipazione comunitaria mediante la presenza della bandiera europea nella sala di riunione e dell'emblema sui documenti. Gli uffici di rappresentanza della Commissione negli Stati membri assistono, per quanto necessario, alla preparazione e all'attuazione delle manifestazioni suddette.



Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Dipartimento per le Politiche di Sviluppo  
Ufficio per la comunicazione e le relazioni esterne  
Via Sicilia 162/C - 00187 Roma

[comunicazione.dps@tesoro.it](mailto:comunicazione.dps@tesoro.it)

[www.dps.mef.gov.it](http://www.dps.mef.gov.it)



web: [www.qcs.tesoro.it](http://www.qcs.tesoro.it)

web: [http://europa.eu.int/comm/regional\\_policy/index\\_it.htm](http://europa.eu.int/comm/regional_policy/index_it.htm)